

Antieconomicità dei costi deducibili: la Cassazione chiede prove concrete

SINTESI OPERATIVA

La Cassazione chiarisce che l'antieconomicità di un costo non dimostra automaticamente la sua mancanza di inerenza. Nel caso degli interessi passivi su finanziamenti infragruppo, l'Ufficio deve provare l'anomalia con elementi concreti, quantitativi e comparativi, come tassi di mercato, benchmark e dati contabili, senza trasformare una valutazione di convenienza in un sindacato sulle scelte dell'imprenditore. L'impresa deve quindi conservare contratti, motivazioni economiche e riscontri documentali per sostenere la deducibilità nel contraddittorio.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con la sentenza n. 19140 dell'11 giugno 2026, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un confine delicato del diritto tributario d'impresa: quello tra antieconomicità di una spesa e assenza di inerenza. La pronuncia riguarda il disconoscimento degli interessi passivi derivanti da finanziamenti infragruppo e ribadisce che l'antieconomicità non è, di per sé, sinonimo di non inerenza. Per contestare la deducibilità di un costo, il Fisco non può limitarsi a criticare la scelta gestionale dell'imprenditore: deve dimostrare l'anomalia con parametri quantitativi e comparativi concreti – tassi di mercato, benchmark, dati contabili.

IL CASO ESAMINATO DALLA CASSAZIONE

La vicenda nasce dal disconoscimento integrale degli interessi passivi sostenuti da una società italiana. La società aveva ricevuto finanziamenti da una finanziaria estera del gruppo. Le somme erano state poi usate per acquisire partecipazioni, capitalizzare società partecipate, sostenere altre imprese del gruppo e, in ultima battuta, finanziare la distribuzione di dividendi.

L'Amministrazione finanziaria aveva letto l'intera operazione come antieconomica. Secondo l'Ufficio, quei finanziamenti non avrebbero servito la società residente, ma interessi esterni – in particolare, interessi riconducibili ad altre società del gruppo.

Il punto non era marginale. Se l'onere finanziario non è riferibile all'attività d'impresa, la deduzione non regge. Anche quando la spesa esiste, è contabilizzata e il contratto di finanziamento non è fittizio.

ANTIECONOMICITÀ E INERENZA: DUE CONCETTI DISTINTI

La parola chiave è **antieconomicità dei costi deducibili**. Nella prassi, il tema emerge quando una spesa appare sproporzionata, inutile, fuori scala o poco coerente con la gestione aziendale.

Il rischio, però, è confondere due piani diversi. Da un lato c'è l'inerenza, cioè il collegamento del costo con l'attività d'impresa – concetto qualitativo che si ricava dalla nozione di reddito d'impresa e non dall'art. 109, comma 5, TUIR, come chiarito dalla stessa Cassazione sin dall'ordinanza n. 450/2018. Dall'altro c'è la convenienza economica dell'operazione, che è giudizio diverso e autonomo.

Una scelta imprenditoriale può essere poco redditizia, persino sbagliata. Non per questo diventa automaticamente estranea all'impresa. La Cassazione mantiene su questo punto una linea consolidata: l'antieconomicità può essere un **indizio** dell'assenza di inerenza – non è, da sola, la prova della non inerenza (cfr. Cass. n. 3170/2018).

PERCHÉ IL SOLO GIUDIZIO DI VALORE NON BASTA

I giudici di merito avevano valorizzato alcuni elementi gestionali: la società aveva estinto prima finanziamenti infruttiferi lasciando in essere quelli onerosi, aveva mantenuto nello stesso periodo finanziamenti attivi e passivi e aveva distri-

buito utili al socio invece di usare quelle risorse per ridurre l'indebitamento.

Letti in modo isolato, questi fatti possono apparire poco lineari. Forse anche discutibili. Ma il processo tributario non può trasformarsi in una revisione manageriale a posteriori.

Il Fisco deve dimostrare qualcosa di più preciso: deve spiegare perché il costo risulta fuori mercato, sproporzionato rispetto ai dati dell'impresa o non coerente con operazioni comparabili. Nel caso esaminato, mancava proprio questo salto probatorio. Non era stato contestato, ad esempio, il tasso di interesse applicato. Non risultava una comparazione con finanziamenti simili. Non era stata indicata una misura ragionevole del costo deducibile.

IL CONFINE TRA INERENZA E SCELTA IMPRENDITORIALE

Il principio di inerenza ha natura qualitativa. Misura la riferibilità della spesa all'attività d'impresa, anche in modo indiretto o prospettico, senza richiedere che ogni costo produca un ricavo immediato (Cass. n. 6368/2021).

Va precisato, tuttavia, che l'onere primario di provare l'inerenza di un costo grava pur sempre sul contribuente (Cass. n. 18904/2018): spetta all'impresa dimostrare l'esistenza, la natura e la concreta destinazione produttiva della spesa. Ciò che la sentenza n. 19140/2026 delimita è il potere del Fisco di contestare la deduzione **senza** un parametro oggettivo di anomalia: in quel caso, la contestazione per antieconomicità non è sufficiente a vincere la prova fornita dal contribuente.

Questo non significa immunità assoluta. Una spesa enorme, anomala o priva di spiegazione può essere contestata (cfr. Cass. n. 2597/2022 sulle spese pubblicitarie sproporzionate). Ma serve un ragionamento ancorato a parametri oggettivi: la congruità va valutata rispetto ai dati contabili della società e, quando possibile, rispetto al mercato.

INTERESSI PASSIVI E FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

Il caso è particolarmente sensibile perché riguarda interessi passivi su finanziamenti infragruppo. Per i soggetti IRES, la disciplina dell'art. 96 TUIR stabilisce limiti specifici alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati (deducibilità fino a concorrenza degli interessi attivi più il 30% del ROL). Quel calcolo, però, non esaurisce sempre il problema.

Secondo l'orientamento valorizzato dalla sentenza n. 19140/2026, occorre comunque verificare la **funzione** del finanziamento: la provvista deve inserirsi nell'attività dell'impresa. Non basta che il denaro sia transitato nei conti sociali. I gruppi societari gestiscono spesso la finanza in modo accentrato e questa scelta può essere fisiologica – non è sospetta per definizione.

Diventa fragile quando manca una documentazione economica chiara. Delibere generiche, causali povere e assenza di analisi finanziaria lasciano spazio alla contestazione.

LA PROVA CHE DEVE FORNIRE L'UFFICIO

La Cassazione non esclude il potere di contestazione dell'Amministrazione. Lo incanala, però, dentro una prova più concreta. Se l'Ufficio ritiene il costo antieconomico, deve indicare il **parametro** che rende il costo anomalo: può usare dati interni, valori medi di mercato, condizioni bancarie medie, comparabili infragruppo o elementi contabili.

Non basta dire che l'impresa avrebbe dovuto estinguere prima un finanziamento oneroso: quella è una valutazione di opportunità gestionale, non la prova dell'estraneità del costo. Allo stesso modo, la distribuzione di dividendi non dimostra automaticamente che gli interessi passivi siano stati sostenuti nell'interesse del socio – occorre provare il nesso causale.

UN ESEMPIO PRATICO

Si immagini una holding operativa che contrae un finanziamento da 2.000.000 di euro a un tasso ipotetico del 6% annuo (in linea con condizioni di mercato di riferimento). Le somme servono per ricapitalizzare una controllata commer-



ziale in perdita, acquistare una partecipazione strategica e sostenere un piano di espansione. Nello stesso esercizio, la società distribuisce dividendi per 400.000 euro.

Il Fisco potrebbe chiedersi perché non abbia usato quelle somme per ridurre il debito. Questa domanda, da sola, non basta per negare la deduzione degli interessi. Diverso sarebbe il caso in cui emerga che il tasso applicato è fuori mercato rispetto ai tassi bancari medi del periodo, che la controllata non svolge attività reale, oppure che l'operazione serve solo a trasferire risorse al socio estero. La differenza è tutta lì: una cosa è criticare la scelta, un'altra è dimostrare che il costo non appartiene alla sfera dell'impresa.

SCHEMA OPERATIVO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

PROFILO DA VERIFICARE	CONTESTAZIONE GENERICA (INSUFFICIENTE)	PROVA QUALIFICATA RICHIESTA
Tasso di interesse	Il costo appare elevato	Confronto con tassi bancari medi, benchmark infragruppo e condizioni di mercato del periodo
Uso della provvista	Le somme hanno favorito il gruppo	Tracciabilità dei flussi, delibere, business plan e utilità concreta per la società finanziata
Distribuzione di dividendi	La società doveva prima rimborsare il debito	Prova che la distribuzione ha reso artificioso il mantenimento del finanziamento oneroso
Finanziamenti attivi e passivi	La coesistenza è illogica	Analisi di scadenze, garanzie, covenants, fabbisogni e redditività attesa
Operazioni infragruppo	Il gruppo ha tratto vantaggio	Dimostrazione che la società residente non aveva interesse economico proprio nell'operazione

LA DIFESA PREVENTIVA DEL CONTRIBUENTE

La difesa non può fermarsi alla forma. Un contratto di finanziamento, una delibera e una corretta contabilizzazione sono utili ma non sempre sufficienti. Il contribuente deve ricostruire la ragione economica dell'operazione – meglio ancora, deve farlo **prima** dell'accertamento.

Per una società di gruppo diventano decisivi i seguenti elementi:

- ◆ verbali degli organi sociali con indicazione del fabbisogno finanziario e delle alternative valutate;
- ◆ documenti che mostrano l'utilizzo effettivo della provvista con tracciabilità dei flussi;
- ◆ analisi dei tassi applicati e confronto con le condizioni bancarie medie del periodo;
- ◆ motivazione della distribuzione di utili, qualora coesista con debito oneroso in essere;
- ◆ piano finanziario che colleghi il finanziamento all'attività e agli obiettivi strategici della società residente.

Questa documentazione non serve per dimostrare che l'imprenditore aveva certamente ragione. Serve per mostrare che la scelta apparteneva alla gestione dell'impresa.

I RISCHI ANCORA APERTI

Il tema resta tutt'altro che pacifico. Sulla deducibilità degli interessi passivi esiste una giurisprudenza non sempre uniforme tra due orientamenti principali.

Un primo orientamento (cfr. Cass. n. 6368/2021) tende a considerare gli oneri finanziari riferiti all'impresa nel suo complesso: in questa lettura, il collegamento con una specifica operazione pesa meno, e il costo è deducibile se rientra nell'attività d'impresa in senso ampio. Un secondo orientamento richiede invece una verifica di funzionalità rispetto all'attività concretamente esercitata. La sentenza n. 19140/2026 si muove in questa seconda direzione, ma corregge l'eccesso dell'accertamento fondato su valutazioni meramente gestionali e prive di riscontri quantitativi.



Il punto da trattenere è semplice nella formulazione, ma complesso nella pratica: l'antieconomicità può aprire la porta alla contestazione, ma per arrivare alla non inerenza servono criteri quantitativi e comparativi concreti.

LA LETTURA OPERATIVA DELLA SENTENZA

Per il professionista, la sentenza suggerisce una doppia cautela. La prima riguarda il contenzioso: l'Ufficio non può disconoscere un costo solo perché l'operazione sembra poco conveniente – deve misurare l'anomalia con dati oggettivi. La seconda riguarda la consulenza preventiva: il contribuente non dovrebbe attendere il controllo per spiegare perché ha assunto debiti, distribuito dividendi o finanziato società partecipate.

Come spesso accade, il problema non nasce dal finanziamento in sé. Nasce dal vuoto documentale che lo circonda.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sintesi tecnica. L'antieconomicità non coincide con la non inerenza. Può esserne un indice, purché sia sostenuta da confronti concreti e parametri quantitativi. Nel caso degli interessi passivi infragruppo, la società deve poter dimostrare la funzione imprenditoriale della provvista nel rispetto dei limiti dell'art. 96 TUIR. L'Ufficio, dal canto suo, deve evitare giudizi di mera convenienza gestionale e ancorarsi a elementi di anomalia oggettivamente misurabili.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (22/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO